SETTORE Ambiente e Pianificazione Territ.le

Prot. N°2016/0082166

Treviso,

30/09/2016

Pratica. N° 2015/1107

Resp. Procedimento: Alberto Tagliapietra (0422 656779) Resp. Istruttoria: Alberto Tagliapietra (0422 656779)

RACCOMANDATA

SPETT. STELLA ALPINA SRL VIA DEI MASERAT 15 31016 CORDIGNANO (TV)

e p.c.

inviato tramite P.E.C.

comune.cordignano@halleycert.it

Al Comune di CORDIGNANO Via Vittorio Veneto, 2 31016 CORDIGNANO (TV)

inviato tramite P.E.C.

dapty@pec.arpav.it

All' A.R.P.A.V.

Dipartimento Provinciale di Treviso

Via Santa Barbara, 5/A 31100 TREVISO (TV)

inviato tramite P.E.C. daptv@pec.arpav.it

All' A.R.P.A.V. Osservatorio Regionale Rifiuti

Via Santa Barbara, 5/A 31100 TREVISO (TV)

inviato tramite P.E.C.

dip.ambiente@pec.regione.veneto.

it

Al Dipartimento Ambiente della

REGIONE del VENETO

Settore Rifiuti e Bonifica siti inquinati

Calle Priuli - Cannaregio, 99

30121 VENEZIA (VE)

Ditta Stella Alpina S.r.I. Strada dei Maserat, 15 Cordignano. Modifica OGGETTO: progetto ed autorizzazione all'esercizio di impianto di recupero rifiuti. D.Lgs. 152/2006, L.R. 3/2000.

Si trasmette, in allegato, il decreto relativo all'oggetto.

Si informa, altresì, che avverso il citato decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni, decorrenti dal ricevimento della presente comunicazione.

Il Sig. Sindaco in indirizzo è invitato ad esporre all'albo copia del presente

provvedimento.


Distinti saluti

MONE BUSONI

Avvertenza per coloro al quall il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax. La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93. Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.

DOC:P/001GE5

pag. 1 di 1 🗒



	Atto T0B0RQ
<u>-</u> S	Settore T Ambiente e Pianificazione Territ.le
s	Servizio AU Ecologia e ambiente
	J.O. 0030 Rifiuti e Cave
U	Officio TSUS Uff. Controllo Suolo e Sottosuolo
C	C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente
	Autorizzazione operazioni recupero
N	J. Reg. Decr. 388/2016 Data 30/09/2016
N	I. Protocollo 82157/2016 1
0	Oggetto: Ditta Stella Alpina S.r.l., strada dei Maserat, 15
	Cordignano. Modifica progetto ed autorizzazione
	all'esercizio di impianto di recupero rifiuti.
	D.Lgs. 152/2006, L.R. 3/2000.
	IL DIRIGENTE
R	ICHIAMATA la D.G.P. n. 38 del 22/02/2010, con la quale la
d	itta Stella Alpina S.r.l., P.IVA 16404002, è stata
a	utorizzata alla realizzazione e all'esercizio provvisorio
d	i un impianto di recupero di rifiuti speciali non
p	ericolosi, alla realizzazione di due impianti di
d	epurazione, nonché allo scarico delle acque reflue ed alle
e	missioni in atmosfera, in strada dei Maserat, 15, nel
C	omune di Cordignano;
R	ICHIAMATO il D.D.P. n. 6 del 04/01/2013 di autorizzazione
a	ll'esercizio definitivo dell'impianto, nonché allo scarico
d	i acque reflue industriali provenienti dall'impianto di
	Pag. 1 di 12

depurazione a servizio dell'autolavaggio, di acque	
meteoriche di prima pioggia derivanti dal dilavamento del	
piazzale, provenienti dall'impianto di disoleazione prima	
pioggia, con recapito sul suolo, tramite una trincea	
drenante appositamente ricavata;	
RICHIAMATO il D.D.P. n. 396 del 12/07/2013, con il quale	
viene modificata la lett. a) dell'art. 6 del D.D.P. n. 6	
del 04/01/2013, riducendo il quantitativo massimo	
stoccabile nell'impianto a 1.300t;	
RICHIAMATO il D.D.P. n. 646 del 16/12/2013 di modifica e	
sostituzione dell'autorizzazione all'esercizio	
precedentemente rilasciata;	
VISTA la nota assunta al prot. n. 68339 del 07/07/2015, con	
cui la ditta ha presentato istanza di modifica del progetto	
e dell'autorizzazione all'esercizio sopra richiamati;	
VISTI gli elaborati allegati alla richiesta di cui sopra,	
integrati con documentazione di cui al prot. n. 118717 del	
18/12/2015;	
PRESO ATTO degli esiti positivi della Conferenza dei	
Servizi del 02/02/2016;	
VISTO il parere del Comune di Cordignano, assunto al prot.	
n. 10137 del 04/02/2016, con il quale si prescrive che	
l'insonorizzazione, qualora eseguita su tutti i lati, dovrà	
essere strettamente funzionale all'operatività della	
macchina, e che alla dismissione dell'attività tutte le	
Pag. 2 di 12	

strutture dovranno essere rimosse;	
CONSIDERATO che nel sopramenzionato parere il Comune	
rammenta alla ditta, essendo l'area in zona sismica, di	
presentare apposita denuncia per le opere ricadenti in tali	
zone;	
PRESO ATTO che la ditta in data 03/05/2013, prot. n. 50894,	
ha fatto pervenite la copia dell'autorizzazione rilasciata	
dal Consorzio di Bonifica Piave in data 26.04.2013, per lo	
scarico di acque pluviali provenienti dal dilavamento dei	
piazzali dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi	
sulla Roggia Minucci;	
VISTA la domanda della ditta sopra richiamata, intesa a	
ottenere l'autorizzazione a realizzare un ampliamento	
dell'area pavimentata pari a circa m² 800, mediante	
asfaltatura, portandola così dagli attuali m² 5.522 a m²	
6.400 circa, e di migliorare la rete di collettamento delle	
acque meteoriche che defluiscono all'impianto di	
trattamento;	
PRESO ATTO, dalla nota pervenuta a questa Amministrazione	
in data 17/12/2015, assunta al prot. n. 118717 del	
18/12/2015, della richiesta di archiviazione del progetto	
di ampliamento della pavimentazione di ulteriori m² 800 e	
di mantenimento dell'istanza di realizzazione delle	
migliorie al sistema di raccolta delle acque meteoriche;	
CONSIDERATO che:	
Pag. 3 di 12	

• gli attuali m² 5.522 pavimentati sono	destinati al
posizionamento dei cassoni pieni e copert	ci, nonché di
quelli vuoti, a parcheggio dei mezzi, a viab	ilità interna,
allo scarico dei rifiuti (scarti di legno ti	rattato e non)
protetti che vengono lavorati all'interno del	L capannone;
• l'area pari a m² 800, per la quale ini	zialmente era
prevista la pavimentazione, rimarrà inghi	aiata e sarà
destinata a viabilità e manovra;	
• è in esercizio un sistema di raccolta, tra	ttamento della
prima pioggia e scarico sul suolo, med	diante sub -
irrigazione, mentre le acque scolmate so	no recapitate
nella Roggia Minucci, che a sua volta c	onfluisce sul
suolo, tramite due aree di dispersione;	
CONSIDERATO che, per il recapito sul suolo,	ai sensi del
punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte terz	za del D.Lgs.
152/2006 per le sostanze definite "idrocarbu	ıri di origine
petrolifera persistenti" vige il divieto di s	carico;
RITENUTO, pertanto, di imporre la verifica d	ell'assenza di
detti parametri considerati affini a	lle sostanze
potenzialmente presenti nello scarico della d	itta, mediante
le metodiche di cui alle norme UNI-EN-ISO	9377-2 + EPA
5021A + EPA 8260C;	
VISTA la D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014	in materia di
garanzie finanziarie;	
DATO ATTO che la ditta ha già prestato	le seguenti
F	Pag. 4 di 12

	garanzie finanziarie:	
	a) polizza RC Inquinamento n. 073037765 emessa da Al Janz	
	S.p.a., con validità fino al 27/07/2020 e massimale	
	assicurato Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00);	
	b) fideiussione assicurativa n. 485919 emessa da Elb	0000
	Assicurazioni S.p.a. per un importo di Euro 260.000,00	
	(duecentosessantamila/00), con scadenza in data 12/03/2020	
	e validità sino al 12/03/2022 per l'esercizio	
	dell'attività di recupero rifiuti;	
	c) fideiussione assicurativa n. 300236352 emessa da	
	Assicurazioni Generali S.p.a., con importo pari a Euro	
	104.337,00 (centoquattromilatrecentotrentasette/00 euro) a	
	copertura dei costi di dismissione dell'impianto e	
	ripristino ambientale, e scadenza in data 12/09/2020;	
	RITENUTO per quanto sopra di chiedere alla ditta di	
	adeguare le garanzie finanziarie secondo le disposizioni	
	vigenti;	
	VISTE le istruttorie condotte dagli uffici dell'Area	
	Gestione dei Rifiuti del 02/02/2016, dell'Unità Operativa	
	Tutela delle Acque del 04/02/2016 e dell'Area Emissioni in	
	Atmosfera del 18/02/2016;	
	RITENUTO di approvare il progetto di modifica in argomento	
	e di autorizzare l'esercizio dell'impianto modificato,	
_	provvedendo nel contempo a revocare il decreto in essere;	
	VISTO il D.Lgs. n. 49/2014 relativo alla disciplina dei	
	Pag. 5 di 12	

	RAEE;	
	VISTO il D.Lgs. n. 230 del 17/03/1995 e il D.Lgs. n.	
· 	100/11 che prevede la sorveglianza radiometrica sui	
	materiali;	
	VISTI il D.Lgs. 152/2006, la L.R. 33/1985, il PTA/2009, la	
	deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela	
	delle acque dall'inquinamento del 04/02/1977;	
	VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e il Regolamento Provinciale	
	di Organizzazione;	_
	ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza	
	dell'azione amministrativa, la completezza	_
	dell'istruttoria condotta ai sensi dell'art. 147 bis del	
	D.Lgs. n. 267/2000;	
•	DECRETA	
	DECRETA ART. 1 - La ditta Stella Alpina S.r.l., con sede legale in	
	ART. 1 - La ditta Stella Alpina S.r.l., con sede legale in via dei Maserat, n. 15, Cordignano (TV), P.IVA	
	ART. 1 - La ditta Stella Alpina S.r.l., con sede legale in via dei Maserat, n. 15, Cordignano (TV), P.IVA 01640400261, è autorizzata fino al 12/03/2020	
	ART. 1 - La ditta Stella Alpina S.r.l., con sede legale in via dei Maserat, n. 15, Cordignano (TV), P.IVA 01640400261, è autorizzata fino al 12/03/2020 all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti	
	ART. 1 - La ditta Stella Alpina S.r.l., con sede legale in via dei Maserat, n. 15, Cordignano (TV), P.IVA 01640400261, è autorizzata fino al 12/03/2020 all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi sito in comune di Cordignano (TV),	
	ART. 1 - La ditta Stella Alpina S.r.l., con sede legale in via dei Maserat, n. 15, Cordignano (TV), P.IVA 01640400261, è autorizzata fino al 12/03/2020 all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi sito in comune di Cordignano (TV), in via dei Maserat, n. 15, su area catastalmente	
	ART. 1 - La ditta Stella Alpina S.r.l., con sede legale in via dei Maserat, n. 15, Cordignano (TV), P.IVA 01640400261, è autorizzata fino al 12/03/2020 all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi sito in comune di Cordignano (TV), in via dei Maserat, n. 15, su area catastalmente identificata al foglio n. 18 - mappali 546, 538 parziale,	
	ART. 1 - La ditta Stella Alpina S.r.l., con sede legale in via dei Maserat, n. 15, Cordignano (TV), P.IVA 01640400261, è autorizzata fino al 12/03/2020 all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi sito in comune di Cordignano (TV), in via dei Maserat, n. 15, su area catastalmente identificata al foglio n. 18 - mappali 546, 538 parziale, 543, secondo il progetto e la documentazione approvati con	
	ART. 1 - La ditta Stella Alpina S.r.l., con sede legale in via dei Maserat, n. 15, Cordignano (TV), P.IVA 01640400261, è autorizzata fino al 12/03/2020 all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi sito in comune di Cordignano (TV), in via dei Maserat, n. 15, su area catastalmente identificata al foglio n. 18 - mappali 546, 538 parziale, 543, secondo il progetto e la documentazione approvati con D.G.P. n. 38 del 22/02/2010, modificati in conformità alla	
	ART. 1 - La ditta Stella Alpina S.r.l., con sede legale in via dei Maserat, n. 15, Cordignano (TV), P.IVA 01640400261, è autorizzata fino al 12/03/2020 all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi sito in comune di Cordignano (TV), in via dei Maserat, n. 15, su area catastalmente identificata al foglio n. 18 - mappali 546, 538 parziale, 543, secondo il progetto e la documentazione approvati con D.G.P. n. 38 del 22/02/2010, modificati in conformità alla documentazione trasmessa in data 07/07/2015, prot. n.	
	ART. 1 - La ditta Stella Alpina S.r.l., con sede legale in via dei Maserat, n. 15, Cordignano (TV), P.IVA 01640400261, è autorizzata fino al 12/03/2020 all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi sito in comune di Cordignano (TV), in via dei Maserat, n. 15, su area catastalmente identificata al foglio n. 18 - mappali 546, 538 parziale, 543, secondo il progetto e la documentazione approvati con D.G.P. n. 38 del 22/02/2010, modificati in conformità alla	

PROVINC

	118717 del 18/12/2015. L'efficacia dell'autorizzazione
	viene meno nel caso non siano in vigore le garanzie
	finanziarie previste dalla vigente normativa in materia e
	dal presente provvedimento.
	ART. 2 - Dalla data di accettazione delle garanzie
	finanziarie, da trasmettere con la comunicazione di avvic
	dell'impianto modificato in conformità al presente
	provvedimento, il D.D.P. n. 646 del 16/12/2013 è revocato.
	ART. 3 - Il presente provvedimento costituisce
	Autorizzazione Unica per l'impianto di cui all'ART. 1 ai
	sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, e pertanto
	costituisce:
	a) autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero
	dei rifiuti, fatte salve eventuali prescrizioni e/o
	modifiche da apportare a seguito delle risultanze del
-	collaudo funzionale;
	b) autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
	c) autorizzazione allo scarico delle acque reflue
	industriali provenienti dall'impianto di depurazione a
	servizio dell'autolavaggio, delle acque meteoriche di
	prima pioggia derivanti dal dilavamento del piazzale e
	7,1
	ricavata alle condizioni indicate in allegato tecnico.
	ART. 4 - L'inizio dei lavori per la modifica dell'impianto Pag. 7 di 12
	1 ag. / al 12

deve essere comunicato a questa Amministrazione e al Comune	
entro dodici mesi dalla data del presente provvedimento e	
la messa in esercizio entro i trentasei mesi successivi	
 alla data di inizio lavori. Nel caso tali termini non siano	
 rispettati, il presente provvedimento decade	
 automaticamente, salvo proroga accordata su motivata	
 istanza della Ditta.	
 ART. 5 - L'avvio dell'impianto modificato in conformità al	
 presente provvedimento è subordinato alla presentazione ed	
 accettazione delle garanzie finanziarie di recepimento	
 dello stesso, adeguate ai sensi della D.G.R.V. n.	
 2721/2014, e al rilascio da parte del Comune di Cordignano	
 degli eventuali permessi necessari alla realizzazione della	
 barriera acustica di cui all'istanza del 07/07/2015, prot.	<u> </u>
 n. 68339, secondo le prescrizioni indicate dallo stesso	
 Comune con nota assunta al prot. n. 10137 del 04/02/2016.	
 L'avvio dell'impianto deve altresì essere preceduto	
 dall'invio da parte della Ditta di una comunicazione,	
 recante in allegato:	
 a) la dichiarazione scritta del direttore dei lavori	
 attestante l'ultimazione delle opere in conformità al	
 progetto approvato;	
 b) le garanzie finanziarie di cui al successivo ART. 8;	
 c) la data di avvio effettivo dell'impianto modificato in	
 conformità al presente provvedimento;	
Pag. 8 di 12	

<u></u>



in conformità alla normativa regionale vigente. L'importo	
della fideiussione assicurativa assicurativa n. 300236352,	
emessa da Assicurazioni Generali S.p.a., a copertura dei	
costi di dismissione dell'impianto e ripristino ambientale,	
deve essere altresì comprensiva dei costi di dismissione	
delle opere realizzate per il miglioramento del clima	
acustico, da comunicare preventivamente alla scrivente	
Amministrazione.	
Le fideiussioni e il fideiussore devono avere i requisiti	
previsti dall'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721/2014.	
L'importo deve essere immediatamente escutibile da questa	
Amministrazione su semplice richiesta scritta. Le	
fideiussioni devono essere redatte in conformità al	
contratto tipo di cui all'Allegato B alla D.G.R.V. n.	
2721/2014.	
L'Amministrazione Provinciale di Treviso si riserva di	
respingere le garanzie finanziarie considerate non conformi	
alla normativa o a quanto previsto dal presente Decreto.	
ART. 9 - Le modifiche impiantistiche e/o strutturali,	
comprese le modifiche che comportino variazioni quali-	
quantitative delle emissioni o dello scarico, fermi	
restando gli obblighi di legge, devono essere	
preventivamente comunicate a questa Amministrazione,	
corredate degli eventuali elaborati tecnici, e, ove ne	
ricorrano gli estremi, preventivamente autorizzate ai sensi	
Pag. 10 di 12	

	dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006.	
	ART. 10 - Nel caso di variazione del tecnico responsabile	
	dell'impianto, la Ditta deve tempestivamente comunicare a	
	questa Amministrazione il nuovo nominativo, con esplicita	
	nota di accettazione da parte dell'incaricato.	
	ART. 11 - La variazione del legale rappresentante della	
_	ditta o di altri amministratori muniti di rappresentanza	
·	deve essere tempestivamente comunicata a questa	
	Amministrazione allegando un'autodichiarazione di possesso	
	dei requisiti soggettivi, disponibile sul sito internet	
	della Provincia.	
	ART. 12 - Nell'eventualità in cui la ditta si venga a	
	trovare in uno dei seguenti stati: a) fallimento; b)	
	liquidazione; c) cessazione di attività; d) concordato	
	preventivo, ha l'obbligo di fornirne immediata	
	comunicazione a questa Amministrazione.	_
	ART. 13 - L'A.R.P.A.V, relativamente allo scarico, è	
	incaricata del controllo dell'osservanza del presente	
	decreto, anche mediante accertamento analitico per	
	verificarne il rispetto dei limiti.	
	ART. 14 - Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi	
_	nonché l'obbligo di acquisire le autorizzazioni e/o	
	concessioni di competenza di altri Enti con particolare	
	riferimento a quanto previsto nell'autorizzazione idraulica	
	allo scarico rilasciata dall'Ente gestore del corpo idrico	
	Pag. 11 di 12	



	recettore.	
_	ART. 15 - Il presente provvedimento va trasmesso alla	
	Ditta, alla Regione Veneto, all'A.R.P.A.V. di Treviso, al	
	Comune di Cordignano, all'Osservatorio Regionale sui	
	Rifiuti dell'A.R.P.A.V. e va affisso all'albo della	
	Provincia ed a quello del Comune.	
	Dott. Simone Busoni	
	130	
	·	
-		
		-
	Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite Pag 12 di 12	
	posta elettronica certificata o fax. Avvertenza per coloro ai quali il presente atto e inviato tramite Pag. 12 di 12	

posta elettronica certificata o fax.

- La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93.

- Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.



Oggetto:

PROVINCIA DI TREVISO

Polit see that is necessited

Ditta Stella Alpina S.r.l., via dei Maserat, 15, Cordignano. Autorizzazione au esercizio

impianto di recupero rifiuti non pericolosi. D.Lgs. 152/2006, L.R. 3/2000.

Atto: TOBORQ

SEZIONE A. INFORMAZIONI GENERALI1	
Identificazione Ditta1	
Ubicazione Impianto1	
Classificazione impianto di gestione dei rifiuti2	
SEZIONE B. GESTIONE DEI RIFIUTI2	
Rifiuti Conferibili2	
Quantitativi gestibili3	
Operazioni di recupero3	
ALTRE PRESCRIZIONI3	
SEZIONE C. EMISSIONI IN ATMOSFERA7	
SEZIONE D. SCARICHI IDRICI8	

Identificazione Ditta

Ragione Sociale Ditta/Ente	STELLA ALPINA S.R.L.
Codice Fiscale e P.IVA	01640400261
n. REA	TV-160696
Sede Legale	Comune di Cordignano via dei Maserat n. 15
Sistema di controllo della qualità;	☑ NO □ Certificazione UNI-EN ISO 9.000 □ Certificazione UNI-EN ISO 14.000 □ Certificazione UNI-EN ISO 18.000 □ Registrazione EMAS □ Certificazione ai sensi dell'art. 6 comma 5 del Regolamento CE n. 333/2011 □ Altro

Ubicazione Impianto

Comune	Cordignano
Indirizzo	Strada dei Maserat 15
Dati Catastali	Foglio 18 Mappali 546, 538 p., 543 p.
Coordinate Geografiche	Latitudine: 45°56'28.79"N Longitudine: 12°22'25.73"E
Classificazione in base allo strumento urbanistico comunale	Zona Agricola E2 - Aree di primaria importanza per la funzione agricola produttiva
N.T.A.	Artt. 41 e ss
Variante Urbanistica	SI - D.G.P. n. 38/2010

Classificazione impianto di gestione dei rifiuti

Si riporta di seguito la classificazione dell'impianto secondo quanto prescritto dalle linee guida ARPAV

Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso P.IVA 01138380264 C.F. 80008870265 Pag. 1 di 11

Allegato Tecnico

Oggetto: Ditta Stella Alpina S.r.l., via dei Maserat, 15, Cordignano. Autorizzazione all'esercizio impianto di recupero rifiuti non pericolosi. D.Lgs. 152/2006, L.R. 3/2000.

Atto TOBORQ



contenute nell'appendice 3 dell'Allegato A alla DGRV n. 264 del 05/03/2013.

dut.	Sets Applied G		respole inviene	Jants) (filar
1	SELEZIONE E RECUPERO	SELEZIONE E CERNITA		R12
			R13	
2	STOCCAGGIO	STOCCAGGIO	Messa in Riserva	R13
_		TO TTO WENT COURSES	Accorpaniento CER uguan, unione CER	R12
3	TRATTAMENTO	TRATTAMENTI COMPLESSI		R13
4	TRATTAMENTO	TRATTAMENTI COMPLESSI	Selezione, cernita, riduzione volumetrica	R12
				Rt3

Rifiuti Conferibili

Presso l'impianto di recupero possono essere conferiti i rifiuti di cui alla seguente tabella. Per ogni singolo CER, sono indicate anche le operazioni di recupero consentite.

CER		SELEZIONE E REGUPERO	STOCCÁGGIO
	DESCRIZIONE	SELEZIONE E CERNITA, ACCORPAMENTO, UNIONE CER DIVERSI RIDUZIONE VOLUMETRICA	Sola messa in riserva
		R12-	R13
03 01 01	scarti di corteccia e sughero	Χ	X
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	х	х
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	X	х
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate	X	х
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	X	Х
15 01 02	imballaggi in plastica	X	Х
15 01 03	imballaggi in legno	X	X
15 01 04	imballaggi metallici	X	Х
15 01 06	imballaggi in materiali misti	X	Х
15 01 07	imballaggi in vetro	X	Х
16 01 03	pneumatici fuori uso		X
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	Х	х
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	Х	х

Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso P.IVA 01138380264 C.F. 80008870265

Pag. 2 di 11

Allegato Tecnico

Oggetto: Ditta Stella Alpina S.r.l., via dei Maserat, 15, Cordignano. Autorizzazione all'esercizio impianto di recupero rifiuti non pericolosi. D.Lgs. 152/2006, L.R. 3/2000.

17 02 01	legno	X	X
17 02 02	vetro	X	Х
17 02 03	plastica	Χ .	х
17 04 05	ferro e acciaio	X	Х
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	Х	x
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903	X	x
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 191206	Х	х
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	Х	Х
20 02 01	rifiuti biodegradabili	X	X

Quantitativi gestibili

- 1. I quantitativi di rifiuti ammessi all'impianto sono i seguenti:
 - a) quantitativo istantaneo massimo stoccabile di rifiuti in ingresso: 1,300t;
 - b) quantitativo annuale massimo di rifiuti ritirabili e trattabili presso l'impianto: 60.000 t.

Operazioni di recupero

- 2. La ditta è autorizzata a svolgere le seguenti attività di recupero:
 - a) operazione di esclusiva messa in riserva (R13) di rifiuti per l'avvio a recupero presso altri impianti;
 - b) operazione di messa in riserva (R13) di rifiuti funzionale all'attività di recupero dell'impianto;
 - c) operazioni di recupero R12, come di seguito descritte:
 - operazioni di selezione e cernita dei rifiuti, finalizzate alla separazione del materiale indesiderato e alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero;
 - operazioni di accorpamento di rifiuti aventi codice CER diverso ma analoghe caratteristiche merceologiche al fine di produrre frazioni merceologiche omogenee di rifiuti destinate a recupero;
 - operazioni di riduzione volumetrica al fine di ridurre la pezzatura e/o adeguare volumetricamente i rifiuti al fine di ottimizzarne il trasporto e il successivo recupero presso impianto di recupero finale.

ALTRE PRESCRIZIONI

- 3. La Ditta deve accertarsi che la caratterizzazione del rifiuto in ingresso e l'attestazione della non pericolosità siano effettuate con le seguenti modalità:
 - a) la classificazione e l'attribuzione del CER deve essere effettuata secondo le indicazioni di cui alla Decisione 2014/955/UE (Nuovo elenco CER in vigore dal 1/06/2015), con particolare attenzione a tutti quei casi in cui si trattano codici a specchio;
 - b) la classificazione dei rifiuti di cui alla lettera a) è effettuata a cura del produttore almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e successivamente ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione del rifiuto;
 - c) il rifiuto proveniente da attività di costruzione e demolizione non selettiva deve essere



accompagnato da analisi chimiche attestanti la non pericolosità del rifiuto per singolo produttore e per partite non superiori a 500 mc;

- d) il rifiuto proveniente da attività di costruzione e demolizione deve presentare le caratteristiche e la documentazione prevista dalla DGRV n. 1773 del 28/08/2012;
- e) il campionamento dei rifiuti deve essere effettuato da personale qualificato, alle dipendenze del laboratorio incaricato delle analisi o da esso designato e, comunque, da soggetto terzo rispetto al produttore del rifiuto e alla Ditta; il campionamento va effettuato secondo le norme UNI 10802;
- f) per le analisi si devono applicare metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
- g) le certificazioni di non pericolosità dei rifiuti e le analisi devono essere conservate presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di cinque anni.
- 4. I certificati di analisi devono essere accompagnati da apposito verbale di campionamento, con indicate le modalità di prelievo del campione, il tipo di analisi/verifica tecnica a cui verrà avviato il campione prelevato, il quantitativo prelevato, il quantitativo complessivo di materiale da cui si è prelevato il campione, le generalità e la qualifica del personale addetto al prelievo, nonché ogni altra informazione atta a collegare il campione prelevato con il materiale che rappresenta; le analisi devono essere conservate presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di cinque anni.
- 5. Il rifiuto non conforme rinvenuto presso l'impianto deve essere gestito con idonea procedura volta ad evitare rischi ambientali e assicurare il corretto smaltimento del rifiuto, in particolare:
 - a) deve essere posto in aree di stoccaggio dedicate, dotate degli opportuni sistemi di sicurezza a seconda della tipologia di rifiuto;
 - b) deve essere messo in carico sul registro utilizzando il codice più appropriato, specificando nelle annotazioni che si tratta di un rifiuto rinvenuto occasionalmente in una partita di rifiuti ritirata ed il produttore (cliente) deve essere informato dell'accaduto; devono, inoltre, essere attivate opportune procedure finalizzate a evitare, per quanto possibile, il ripetersi di conferimenti anomali.
- 6. L'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e delle seguenti prescrizioni:
 - a) le aree ove si svolgono le attività di ricezione, deposito e lavorazione devono essere mantenute distinte tra loro; in particolare devono essere individuate mediante idonea cartellonistica le aree dedicate a:
 - i rifiuti destinati all'area di conferimento;
 - i rifiuti destinati alla sola messa in riserva (R13);
 - i rifiuti messi in riserva (R13) che devono essere avviati all'attività R12;
 - i rifiuti esitati dalle operazioni di R12;
 - i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione dell'impianto;
 - b) la verifica e le procedure di accettazione dei rifiuti all'impianto nonché la loro gestione, le modalità di stoccaggio e di trattamento e la dislocazione delle aree devono essere conformi a quanto descritto nel Piano di Gestione Operativa trasmesso dalla Ditta con la documentazione assunta al prot. n. 68339 del 08/07/2015, recependo le prescrizioni di cui al presente provvedimento;
 - c) la gestione e le modalità di stoccaggio dei rifiuti devono essere conformi al progetto approvato con D.G.P. n. 38 del 22/02/2010, come modificato dalla documentazione trasmessa con nota del 07/07/2015, assunta al prot. n. 68339 del 08/07/2015 e del 17/12/2015, assunta al prot. n. 118717



del 18/12/2015;

- d) le aree in cui vengono stoccati i rifiuti legnosi devono essere dotate di cartellonistica indicante se si tratta di legno trattato o legno non trattato;
- e) è vietato il deposito in area scoperta di rifiuti in cumulo aventi natura polverulenta;
- f) nei comparti identificati nella tavola 3.4 di cui al prot. n. 118717 del 158/12/2015 con la numerazione 1. 2 e 4 devono essere stoccati esclusivamente rifiuti e non sottoprodotti;
- g) le operazioni di miscelazione e riduzione volumetrica devono essere condotte per partite merceologicamente omogenee di rifiuti. Non è consentita la riduzione volumetrica di rifiuti che possano dare origine a emissione diffusa di polveri;
- h) per il CER 150107 "imballaggi di vetro", l'operazione R12 deve essere svolta limitatamente alla selezione per colore e all'asportazione di materiali estranei;
- per il CER 170107 "miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106", l'operazione R12 deve essere svolta limitatamente all'asportazione di materiali estranei e all'accorpamento secondo merceologia omogenea;
- j) Per il CER 160214 "apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213" l'operazione di selezione e cernita va limitata alla separazione della frazione metallica;
- k) Per il CER 170202 "vetro", l'operazione R12 deve essere svolta limitatamente all'asportazione di materiali estranei;
- Per il CER 170802 "materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801 l'operazione R12 deve essere svolta limitatamente alla separazione della frazione metallica, legnosa e dei materiali estranei";
- m) Per il CER 200201 "rifiuti biodegradabili" l'operazione R12 deve essere svolta limitatamente alla frazione prevalentemente legnosa proveniente dall'attività di manutenzione di parchi e giardini con esclusione di sfalci;
- n) la gestione dei sottoprodotti deve essere mantenuta distinta e individuata con apposita cartellonistica in termini sia di spazi che di gestione amministrativa;
- o) i carichi di rifiuto costituito da legno vergine (non trattato) in ingresso allo stabilimento, ad eccezione delle potature, devono essere accompagnati da una dichiarazione del produttore che attesti che si tratta di scarto di legno vergine che non ha subito contaminazioni con sostanze estranee durante il ciclo di produzione; la dichiarazione va effettuata in occasione del primo conferimento all'impianto e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche significative nel processo di produzione del rifiuto; gli estremi della dichiarazione vanno riportati nello spazio annotazioni del Registro di carico/scarico ("dichiarazione legno non trattato della ditta (denominazione) del (data)"); tali informazioni devono essere registrate dalla ditta e rese disponibili all'autorità di controllo;
- p) i rifiuti in impianto devono essere gestiti per lotti, in modo che ne sia garantita la tracciabilità dal loro ingresso in impianto, alla sua uscita dall'impianto come rifiuto selezionato e/o raggruppato e alla sua cessione come rifiuto;
- q) devono essere rispettate le norme tecniche, di sicurezza e di igiene previste dalla legislazione vigente e dai regolamenti comunali, nonché il piano di zonizzazione acustica comunale, e garantita una costante pulizia dell'area;
- r) in caso di incidenti (ad esempio incendi e/o accidentali fuoriuscite di liquidi oleosi) la Ditta deve porre immediatamente in essere tutte le misure volte a limitare il danno e l'eventuale inquinamento, rimanendo fermi gli obblighi di cui agli artt. 242 e 249 del D.Lgs 152/2006;
- s) la Ditta deve garantire la presenza nell'impianto di un deposito di materiali atti all'assorbimento di liquidi inquinanti in caso di sversamenti accidentali e/o incidenti di cui all'articolo precedente.



- t) la gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) deve essere condotta in conformità al D.Lgs. 151/2005 e ai successivi decreti attuativi;
- u) la ditta deve garantire la sorveglianza radiometrica dei materiali metallici secondo quanto previsto dagli artt. 107 e 157 del D.Lgs. n. 230/95 e dal D.Lgs. n. 100/11;
- v) per i rifiuti legnosi nel registro di carico e scarico, per ciascun carico in ingresso, nella casella dedicata alla descrizione del rifiuto, va indicato se si tratta di rifiuto costituito da legno vergine (non trattato) o da legno trattato; per il rifiuto legnoso in uscita (scarico) derivato da miscelazione (R12), nello spazio delle annotazioni vanno indicati i carichi miscelati e se si tratta di legno vergine (non trattato) o legno trattato;
- w) in relazione a ciascun lotto derivato dall'operazione R12, le informazioni relative ai carichi che lo costituiscono devono essere registrate dalla ditta, accompagnate dalle analisi/schede tecniche in ingresso e rese disponibili all'autorità di controllo;
- x) il ricevimento presso l'impianto di rifiuti urbani è subordinato al rispetto di quanto previsto al Capo III Titolo I della Parte IV del D.Lgs 152/2006 "Servizio di gestione integrata dei rifiuti" e della vigente normativa in materia di servizi pubblici;



is a second of the first the second of the

7. Per l'individuazione dei punti di emissione in atmosfera si fa riferimento alla Tavola allegata alla documentazione pervenuta in data 23/07/2009, prot. 79221/2009 ed alla Tavola n. 5 in scala 1:200 datata Novembre 2015.

Operazioni di triturazione rifiuti legnosi Punto di emissione E1

Parametro: polveri

Valore limite di emissione: 10 mg/m³

8. Misure analitiche periodiche di autocontrollo

Punto di emissione E1

La ditta deve effettuare e trasmettere a questa Amministrazione, con periodicità annuale dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione, le misure di autocontrollo.

- 1. I valori limite di emissione si riferiscono al funzionamento dell' impianto nelle condizioni di esercizio più gravose;
- 2. i valori in concentrazione vanno riferiti al volume di effluente gassoso anidro rapportato alle condizioni fisiche normali (0° C e 101,3 kPa);
- 3. per la quantificazione del numero di campioni, almeno tre per ogni parametro, e la durata dei prelievi devono essere seguite le indicazioni riportate nel Manuale UNICHIM n. 158/88;
- per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo, alla tipologia e quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel periodo di tempo interessato ai prelievi.
- 9. Gestione degli impianti di trattamento delle emissioni in atmosfera
- L'esercizio degli impianti di trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti con l'autorizzazione;
- le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità e i tempi previsti all'atto della loro progettazione;
- le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere documentate mediante registrazione degli interventi effettuati;
- qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati.
- 10. Accessibilità ai punti di campionamento e misura

Ogni camino deve essere dotato di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera,

Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso P.IVA 01138380264 C.F. 80008870265 Pag. 7 di 11

Allegato Tecnico

Oggetto: Ditta Stella Alpina S.r.l., via dei Maserat, 15, Cordignano. Autorizzazione all'esercizio impianto di recupero riffuti non pericolosi. D.Lgs. 152/2006, L.R. 3/2000.


Atto TOBORQ

secondo i dettagli costruttivi riportati nel documento dal titolo: "Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera" reperibile nel sito internet della Provincia. Le prese devono essere rese accessibili con scale fisse e ballatoi secondo le indicazioni riportate nel sopracitato documento.

11. Metodi analitici

- 1. Metodo di cui alla norma UNI EN ISO 16911-1-2 per la misura della velocità e portata dei flussi gassosi convogliati;
- 2. Metodo di cui alla norma UNI EN 13284 -1 per la misura delle polveri.
- 12. Operazioni di triturazione grossolana e limitazione emissioni diffuse

Per l'operazione di triturazione grossolana rifiuti legnosi e vegetali di origine agricola e/o naturale la ditta dovrà adottare tutti gli accorgimenti gestionali ed impiantistici previsti nel progetto approvato atti a limitare la formazione di emissioni di polveri in forma diffusa. In particolare durante il funzionamento del frantumatore dovrà essere attivato il sistema di getti d'acqua presso la tramoggia di carico e sul nastro di scarico del materiale.



The state of the state of the state of

- 13. Lo scarico delle acque reflue industriali provenienti dall'impianto di depurazione a servizio dell'autolavaggio, delle acque meteoriche di prima pioggia derivanti dal dilavamento del piazzale, provenienti dall'impianto di disoleazione, con recapito sul suolo, tramite una trincea drenante appositamente ricavata deve avvenire alle seguenti condizioni:
- a) gli scarichi devono essere conformi ai limiti previsti dalla tabella 2, dell'allegato C, alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;
- b) i limiti di accettabilità degli scarichi non possono in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 152/2006;
- c) le analisi di controllo dei limiti di accettabilità devono essere effettuate da un professionista abilitato, con cadenza annuale:
- sul refluo in uscita dall'impianto di depurazione a servizio dell'autolavaggio (pozzetto d'ispezione denominato PC1), per almeno i seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, ferro, zinco, piombo, rame, tensioattivi totali e idrocarburi totali;
- sulle acque di prima pioggia in uscita dall'impianto di disoleazione (pozzetto d'ispezione denominato PC2), per almeno i seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, piombo e idrocarburi totali;
- sul pozzetto di raccordo finale dove confluiscono sia le acque reflue industriali provenienti dall'impianto di depurazione annesso al lavaggio mezzi e quelle di dilavamento meteorico deve essere valutato il Saggio di tossicità acuta.

Per la determinazione del parametro "Idrocarburi totali" deve essere impiegata la metodica indicata di cui alle norme UNI-EN-ISO 9377-2 + EPA 5021A + EPA 8260C.

- I referti analitici devono essere conservati presso la sede del titolare della presente autorizzazione, a disposizione dell'Autorità di controllo;
- d) gli scarichi devono essere sempre accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo a mezzo di appositi pozzetti con capacità di almeno 50 l e comunque idonei a permettere il campionamento automatico nelle 3 ore.
- 14. Il lavaggio dei filtri e la loro sostituzione, nonché la pulizia e la manutenzione dei due impianti di depurazione vanno effettuate regolarmente e a scarichi inattivi. In particolare le vasche di accumulo/decantazione/disoleazione devono essere mantenute in efficienza, mediante periodici svuotamenti e pulizie, in maniera da evitare che l'eccessiva presenza di fanghi e oli pregiudichi l'efficacia del processo di depurazione. Il tutto deve essere registrato in un quaderno di manutenzione. Deve, inoltre, essere garantita la tenuta idraulica delle vasche e devono essere adottati tutti gli accorgimenti e precauzioni volte a evitare spanti accidentali sul suolo e nel sottosuolo.
- 15. E' vietato immettere nelle reti di raccolta e di scarico delle acque reflue industriali e delle meteoriche di prima e seconda pioggia derivanti dal dilavamento del piazzale e dalle coperture, nonché, negli impianti di depurazione e nella trincea drenante, reflui diversi da quelli previsti nella domanda.
- 16. Qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento degli impianti di depurazione, deve essere comunicata a questa Amministrazione.
- 17. Le aree scoperte non possono essere utilizzate per altre finalità se non quelle previste dalla documentazione agli atti di questa Amministrazione. La ditta sull'area pari a m² 800, per la quale la ditta ha rinunciato alla sua asfaltatura potrà essere utilizzata per la sola viabilità e manovra.

Autorizzazione all'esercizio impianto di recupero rifiuti non pericolosi, D.Lgs. 152/2006, L.R. 3/2000.

Atto TOBORQ

pavimentate, alle operazioni di manutenzione dei mezzi, alle strutture di contenimento/conferimento dei rifiuti, alle vasche, alle condotte e tubazioni, al fine di individuare prontamente eventuali perdite e/o fuoriuscite ponendo immediatamente in essere tutte le misure volte a contenere e arginare lo sversamento e l'eventuale inquinamento conseguente.

18. Gli eventuali scarti e i rifiuti generati dagli impianti di depurazione, qualora venissero depositati all'esterno, devono essere stoccati in maniera tale da impedire che il dilavamento meteorico degli stessi rechi pregiudizi all'ambiente.

Atto TOBORQ



RYACCOMANDAYAIONIE ERICHIAMI NORMATINI ----

Al fine di facilitare la ditta nella corretta individuazione dei codici CER dei rifiuti prodotti dall'attività secondo le disposizioni fornite nell'introduzione all'allegato D del D.Lgs. 152/2006 si ricorda che:

- ai rifiuti esitati dal trattamento meccanico (mediante selezione e cernita) e dall'unione di diversi codici CER omogenei per tipologia, risulta idonea l'attribuzione di un codice del capitolo 19.12.XX;
- lo scarto dell'attività di recupero può essere ricondotto al CER 19.12.12 qualora non sia ascrivibile ad un CER del capitolo 19 più adatto alla tipologia del materiale;

I rifiuti prodotti dall'attività di recupero e dalle attività di manutenzione dell'impianto vanno gestiti nel rispetto dei requisiti del deposito temporaneo.

La Ditta deve tenere appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria sui macchinari, così come previsto dall'art. 28, comma 2, della L.R. 3/2000.

La presente autorizzazione è rinnovabile ai sensi dell'art. 208, comma 12 del D.Lgs 152/2006; la domanda di rinnovo deve essere presentata all'Amministrazione provinciale almeno centottanta giorni prima della scadenza.

La presente autorizzazione può essere sospesa, revocata, modificata o dichiarata decaduta, nei casi previsti dall'art. 35 della L.R. 3/2000 ai sensi dell'art. 48 della L.R. 33/1985 e ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.



Avvertenza per coloro al quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax.

La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93.

Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.

